

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA – REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER LA CONSERVAZIONE, LA COSTRUZIONE E LA RIGENERAZIONE DI EDIFICI E INFRASTRUTTURE – CICCREI

Art.1 - Costituzione

Presso l'Università degli Studi di Parma è costituito, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 2, del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari", il **Centro Interdipartimentale di ricerca per la Conservazione, la Costruzione e la Rigenerazione di Edifici e Infrastrutture "CICCREI"**.

In particolare il Centro si configura come un Centro Interdipartimentale di ricerca di cui al DPR 382/80, finalizzato a svolgere attività di rilevante impegno su progetti permanenti o temporanei che coinvolgono più Dipartimenti dell'Università, secondo quanto riportato al paragrafo 2.1 del citato Regolamento di Ateneo.

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi, gestionali, finanziari delle attività del Centro Interdipartimentale di Ricerca CICCREI.

Art. 2 - Finalità e modalità operative

Il Centro fa parte del Tecnopolo dell'Università di Parma. L'ambito di riferimento del Centro è il settore delle costruzioni.

In questo ambito il Centro si propone di sviluppare attività di ricerca industriale e di trasferimento tecnologico (incluse attività di aggiornamento e formazione professionale) relative a:

- conservazione e valorizzazione del patrimonio costruito con valenza storica, artistica o urbanistico-ambientale;
- riduzione delle vulnerabilità del costruito esistente, incluse le opere civili presenti nelle infrastrutture idrauliche, di trasporto, per la protezione del territorio e di produzione dell'energia;
- efficienza energetica degli edifici per la sostenibilità ambientale ed economica;
- rigenerazione del territorio urbanizzato e dell'edificato, miglioramento del comfort e della qualità urbana ed edilizia in un'ottica di *smart city*.

Art. 3 - Durata

Il Centro ha una durata di 5 anni e può essere rinnovato secondo le disposizioni dell'art. 5 del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari". Le procedure di recesso di un Dipartimento o scioglimento del Centro sono stabilite dall'art. 16 del suddetto Regolamento.

Art. 4 - Sede

Il Centro ha la sua sede operativa presso l'edificio del Tecnopolo dell'Università degli Studi di Parma (Campus delle Scienze, Padiglione 33) come da mappa allegata (all. 1). Attualmente il Centro utilizza strutture messe a disposizione dai Dipartimenti afferenti (Allegato n°1); nel caso di utilizzo di ulteriori locali di un Dipartimento, sarà necessaria l'approvazione del Consiglio di Dipartimento interessato.

La sede amministrativa è presso la U.O. Coordinamento delle attività amministrative dei Dipartimenti e dei Centri (Centro Santa Elisabetta Parco Area delle Scienze, 95).

Art. 5– Strutture di Ateneo partecipanti al Centro e nuove adesioni

a) I Dipartimenti che aderiscono inizialmente al Centro sono:

- Dipartimento di Ingegneria e Architettura;
- Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale;
- Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche.

b) I docenti che aderiscono inizialmente al Centro sono indicati in Allegato 2 al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante.

c) Le successive adesioni al Centro di Dipartimenti o docenti afferenti a strutture anche diverse da quelle aderenti al Centro, sono approvate secondo le procedure descritte nell'art. 15 del "Regolamento per l'istituzione ed il

funzionamento dei Centri Universitari". I docenti afferenti a strutture diverse da quelle aderenti al Centro sono tenuti a dare comunicazione al Dipartimento di afferenza della loro adesione.

d) La richiesta di adesione al Centro deve essere corredata della disponibilità a versare una quota d'ingresso di 500 € per singolo docente, che verrà trasferita al Centro in caso di approvazione della richiesta stessa.

e) Possono chiedere l'adesione al Centro studiosi ed esperti, o loro associazioni, anche esterni all'Università degli Studi di Parma, che in caso di approvazione partecipano al Consiglio senza diritto di voto e non sono soggetti al versamento della quota d'ingresso.

f) Nel caso in cui la partecipazione del docente alle attività del Centro comporti l'utilizzo di personale tecnico, attrezzature o risorse del Dipartimento di afferenza del docente è necessaria l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

g) Al Centro, conformemente a quanto previsto all'art. 8 del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari", può inoltre aderire, su richiesta motivata da parte del Direttore del Centro, personale delle Aree tecnico scientifiche di cui al CCNL che presta attività di supporto alla ricerca scientifica.

Art. 6 - Autonomia amministrativa e finanziaria

Il Centro ha autonomia amministrativa e contabile secondo la normativa vigente.

Per l'espletamento degli adempimenti amministrativi e contabili il Centro è supportato dalla U.O. di riferimento secondo quanto indicato dall'Art. 8 lettera B del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari".

Art. 7 - Organi del Centro

Organi del Centro sono: il Direttore e il Consiglio del Centro.

Art. 8 - Il Direttore del Centro

a) Il Direttore è eletto tra i membri del Consiglio del Centro, dal Consiglio stesso. Le modalità di elezione del Direttore, la sua durata, la rieleggibilità e le disposizioni in caso di cessazione anticipata o prolungato impedimento sono disciplinate dall'art. 14 del "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari".

b) Il Direttore esercita le funzioni di seguito riportate:

- rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;
- convoca e presiede il Consiglio del Centro;
- presenta al Consiglio, per l'esame e l'approvazione, il programma annuale dell'attività del Centro e la proposta di budget;
- presenta al Consiglio, per l'esame e l'approvazione, la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendiconto economico annuale;
- sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
- per motivi di urgenza assume, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva;
- assume atti, con proprio decreto, per quanto di competenza e in accordo con quanto previsto dai regolamenti vigenti di Ateneo;
- elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro;
- per ogni altro compito e attribuzione non esplicitamente previsti da questo articolo si applicano al Direttore, in quanto pertinenti e compatibili con il Regolamento, le disposizioni relative ai compiti ed alle attribuzioni dei Direttori di Dipartimento.

Il Direttore del Centro nomina un Vicedirettore tra i professori e ricercatori che aderiscono al Centro stesso. Il Vicedirettore scade dall'ufficio assieme al Direttore che l'ha nominato, fatto salvo in caso di cessazione anticipata o prolungato impedimento dello stesso.

Art. 9 - Il Consiglio del Centro

a) Il Consiglio del Centro è costituito dai docenti e dai Direttori dei Dipartimenti aderenti al Centro, o loro Delegati (Allegato 2). Possono aderire al Centro anche studiosi ed esperti esterni all'Università degli Studi di Parma, con finalità consultive senza diritto di voto.

b) Il Consiglio del Centro secondo quanto disposto dall'art. 11 dal "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari", svolge le seguenti funzioni:

- elegge il Direttore del Centro;
- approva le modifiche di Regolamento;
- approva le proposte di rinnovo o di scioglimento del Centro;
- esamina ed approva la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e l'associato rendiconto economico annuale predisposto dal direttore de Centro;
- approva le richieste di nuove adesioni al Centro;
- approva il programma annuale delle attività e la proposta di budget, predisposta dal Direttore;
- approva le forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati che intendono partecipare alle attività del Centro;
- approva le richieste di finanziamento, gli accordi di collaborazione, i contratti e le convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli organi di governo centrale dell'Ateneo.

c) Il Consiglio del Centro si riunisce su richiesta del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Inoltre, il Consiglio può essere convocato dal Direttore in via ordinaria quando se ne presenti la necessità.

Per la validità delle riunioni è necessario che la convocazione sia avvenuta per comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica, indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno dell'adunanza a tutti i membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza e che intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento del quorum strutturale. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza.

Il Segretario del Consiglio redige il verbale provvisorio delle riunioni. Il verbale diviene definitivo con l'approvazione da parte del Consiglio seduta stante.

Art. 10 - Risorse finanziarie

Il Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:

- i) fondi di ricerca stanziati dai docenti aderenti al Centro;
- ii) fondi stanziati dai Dipartimenti partecipanti ai Centri;
- iii) fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro;
- iv) quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento derivanti da contratti e convenzioni con Enti Pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;
- v) ogni altro fondo eventualmente sotto forma di anticipazione e/o destinato direttamente all'attività del Centro dai competenti Organi dell'Ateneo.

Art. 11 - Personale, strutture, attrezzature

Il Centro potrà avvalersi di personale, strutture ed attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti aderenti e dall'Ateneo, secondo quanto definito dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo in materia.

Art. 12 - Suddivisione delle risorse alla disattivazione del Centro

a) In caso di disattivazione del Centro le strumentazioni, le strutture e le attrezzature messe a disposizione del Centro dai Dipartimenti partecipanti, vengono riassegnate ai Dipartimenti di origine.

b) Per quanto concerne le strumentazioni e le risorse acquisite direttamente dal Centro, esse saranno riassegnate nei termini e nelle modalità concordate fra Dipartimenti partecipanti ed attraverso atti e provvedimenti successivi.

Art. 13 - Norme finali e transitorie

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme dello Statuto, del Regolamento Generale dell'Università e del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari dell'Università di Parma.